

CONVENZIONE
PER LA *GOVERNANCE* DELLA SOCIETÀ DI SISTEMA
TRENTINO DIGITALE S.P.A.

Premesso che

- la Provincia autonoma di Trento, nel portare a compimento il disegno riformatore culminato con l'approvazione della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, ha inteso procedere ad una complessiva quanto sistematica riorganizzazione delle istituzioni provinciali e locali, delineando una innovativa architettura istituzionale e, ispirandosi ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza;
- il primo architrave della riforma istituzionale prevede l'avvio delle comunità come rinnovato luogo rappresentativo di aggregazione funzionale;
- il secondo architrave, che si raccorda con il primo tramite definite modalità volte alla condivisione degli obiettivi della politica di bilancio, trova sicuramente il più significativo riferimento nell'iniziativa assunta dalla Provincia di costituire, quali moduli organizzativi, società a capitale interamente pubblico, finalizzate all'erogazione di servizi sia alla Provincia, sia alla generalità degli enti collegati alla finanza provinciale;
- è emerso l'intendimento delle parti di assicurare al sistema delle autonomie del Trentino (Comuni, Comunità e Provincia, oltre agli enti interessati) strumenti operativi comuni ai quali i soggetti del sistema possono affidare direttamente la gestione di funzioni e attività e, in particolare:
 - a) riscossione e gestione delle entrate;
 - b) servizi informatici e di telecomunicazione;
 - c) servizi di trasporto pubblico;
 - d) gestione delle rete privata della comunicazione e relativi servizi;
 - e) formazione della pubblica amministrazione;
- assurgono al ruolo di società di sistema quegli strumenti già esistenti e preordinati:
 1. alla diffusione delle nuove tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni nel settore pubblico, alla gestione della rete privata delle comunicazioni e alla fornitura dei servizi di comunicazione alla Provincia e agli Enti facenti parte del sistema informativo elettronico

trentino (SINET): Trentino Digitale S.p.A., derivante dalla incorporazione con effetto dal 1 dicembre 2018 di Trentino Network s.r.l., costituita ai sensi e per gli effetti degli articoli 19 e 19.1 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10, in Informatica Trentina S.p.A., costituita ai sensi e per gli effetti degli artt. 2 e 3 della legge provinciale 6 maggio 1980, n. 10;

2. alla formazione della e per la pubblica amministrazione: Trentino School of Management S.Cons. a.r.l., costituita ai sensi e per gli effetti dell'articolo 44 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, e dell'articolo 35 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10;
 3. alla riscossione delle entrate e alla gestione della liquidità del sistema pubblico: Trentino Riscossioni S.p.A., costituita ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3;
 4. allo svolgimento dei servizi pubblici di trasporto: Trentino Trasporti S.p.A., costituita in base al programma attuativo per il polo dei trasporti, di cui all'articolo 18, comma 3 bis, della legge provinciale 10 febbraio 2005, n.1;
- le società così identificate sono state (come nel caso di Trentino Digitale S.p.A.) e saranno interessate dai processi di aggregazione, finalizzati alla costituzione di poli specializzati (liquidità, trasporti, informatica e telecomunicazioni, patrimonio immobiliare, sviluppo territoriale), secondo gli indirizzi assunti dalla Giunta provinciale con la deliberazione n. 542 di data 8 aprile 2016, che ha approvato il "Programma per la riorganizzazione e il riassetto delle società provinciali 2016" e confermati con la deliberazione n°514 in data 12 aprile 2019 che ha approvato il "Programma triennale per la riorganizzazione e riassetto delle società provinciali per il periodo 2018-2020";
 - questo programma di razionalizzazione societaria, definendo delle linee guida più specifiche e secondo una visione strategica, persegue la riduzione del numero e del carico di società provinciali attraverso un processo di:
 - a) aggregazione per poli specializzati quali macro ambiti omogenei per settore di riferimento e per funzioni assegnate;
 - b) valorizzazione dell'infrastruttura e del patrimonio - se ancora essenziale - di proprietà pubblica a fronte degli investimenti effettuati ed eventuale affidamento al mercato per le attività di gestione;
 - c) ridefinizione in chiave strategica della missione d'interesse generale affidata alle società che operano in settori altamente specifici;
 - d) dismissione - in assenza di interesse pubblico superiore ed alla luce del quadro della finanza

pubblica provinciale - delle attività riguardanti aree già aperte al mercato ovvero di società che operano anche parzialmente in segmenti contendibili dal mercato;

- nella logica di superare la frammentazione oggettiva e soggettiva del sistema pubblico provinciale, le società di sistema, che sono tenute ad erogare i servizi agli Enti alle condizioni e con le modalità indicate nelle leggi istitutive, si confermano, anche in esito al programma di riorganizzazione societaria, leva fondamentale per la crescita e lo sviluppo del territorio trentino nella sua globale complessità, soprattutto nella misura in cui risulti o venga allargata la base azionaria mediante un congruo coinvolgimento degli enti locali in tali società, ed al fine di porre le società medesime al servizio del sistema della pubblica amministrazione trentina e configurarle, di conseguenza, quali "società di sistema";
- ai sensi di quanto previsto dall'articolo 12 della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, dagli articoli 5 e 192 del Codice dei Contratti Pubblici, emanato con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dall'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, costituente il testo unico delle società a partecipazione pubblica, per garantire la piena attuazione del controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, i soci intendono disciplinare l'esercizio congiunto e coordinato dei poteri di indirizzo e di controllo di loro competenza su Trentino Digitale S.p.A., demandandolo all'organismo denominato "comitato di indirizzo"; disposizioni a tal proposito sono dettate dalla presente convenzione, avente natura pubblicistica e basate sulle previsioni dello statuto sociale in materia di controllo analogo;
- Trentino Digitale S.p.A. è lo strumento operativo e servente gli Enti pubblici di cui alle premesse, opera in osservanza alla disciplina dell'articolo 12 della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, dell'articolo 5 del Codice dei Contratti Pubblici, emanato con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per cui ogni Amministrazione sociale deve poter esercitare sulla Società "in house": *"un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi (...) qualora essa eserciti una influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata"*, nonché in coerenza con quanto previsto dall'art. 16 "Società in house" del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica":
le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori esercitano congiuntamente il controllo

su una persona giuridica qualora siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- I. gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti;*
 - II. tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica; e*
 - III. la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti";*
- è intenzione delle parti confermare le finalità alla base delle precedenti convenzioni per la “governance”, sottoscritte rispettivamente da Informatica Trentina Spa in data 31 luglio 2008 e da Trentino Network Srl in data 10 maggio 2018, ridefinendone le funzioni e l’ambito affinché Trentino Digitale S.p.A. possa operare in osservanza alla disciplina richiamata;
 - a tali fini e, in particolare allo scopo di assicurare la “governance” come prescritta dalla disciplina vigente, è necessario sottoscrivere la presente convenzione, sulla quale il Consiglio delle Autonomie Locali nella seduta del 18 dicembre 2019 ha espresso parere favorevole con alcune osservazioni recepite nel testo e che, con la sottoscrizione, viene pienamente condivisa nei contenuti e negli obiettivi;
 - sono state esaminate ed accettate le condizioni generali di servizio che, descritte nell’allegato alla presente convenzione, sono da intendersi integralmente richiamate;

Tutto ciò premesso, tra:

Enti soci della Società di sistema

si conviene quanto segue:

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Le parti convengono sulla necessità, meglio descritta in premessa, di assicurare al sistema delle autonomie del Trentino (Comuni, Comunità e Provincia, oltre agli altri enti interessati, tra cui la Regione Trentino Alto –Adige/Südtirol e la società cooperativa che l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM) riconoscono nei loro statuti quale loro articolazione per la provincia di Trento) lo strumento operativo comune al quale i soggetti del sistema possono affidare direttamente lo svolgimento di funzioni e attività nel settore dei servizi e progetti informatici, nell'ambito dell'innovazione ICT e della trasformazione digitale, nonché nel settore dei servizi di telecomunicazioni. Tali ambiti sono compresi nelle attività inerenti lo sviluppo, la manutenzione e l'esercizio dell'infrastruttura e della Rete, a beneficio delle Amministrazioni stesse e degli altri enti e soggetti in osservanza della disciplina vigente. Per quanto riguarda la parte infrastrutturale vanno ricompresi anche il presidio dei progetti di banda larga, la realizzazione, installazione e integrazione di apparati di comunicazione, nei limiti di volta in volta consentiti dalle vigenti leggi e regolamenti.

2. Il predetto strumento operativo è costituito da Trentino Digitale S.p.A., costituita ai sensi e per gli effetti degli artt. 2 e 3 della legge provinciale 6 maggio 1980, n. 10 e degli articoli 19 e 19.1 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10, di seguito definita "Società di sistema", il cui capitale sociale alla data di approvazione della presente convenzione è di proprietà interamente pubblica.

3. Per i fini di cui al comma 1 e per assicurare la condivisione delle strategie e il governo della società di sistema, le parti convengono di esercitare congiuntamente:

- a) le funzioni di controllo analogo, inerenti poteri speciali di indirizzo, vigilanza e controllo sulla Società di sistema, al fine di assicurare il perseguimento della missione della società, la vocazione non commerciale della medesima e la conformità del servizio prestato all'interesse pubblico degli enti pubblici partecipanti;
- b) le funzioni di indirizzo spettanti ai soci delle società di sistema ai sensi del Codice Civile e di quanto stabilito nello statuto della Società di sistema e da questa convenzione.

4. Le parti danno atto che resta riservata alla Giunta provinciale la funzione di impartire direttive finalizzate ad assicurare un'organizzazione interna per la gestione coordinata delle partecipazioni societarie. Per l'espletamento di questa funzione si rinvia alle disposizioni organizzative che la Giunta provinciale adotta per tutte le società controllate dalla Provincia, con particolare riferimento all'articolo 79 dello Statuto Speciale di Autonomia per i profili attinenti la programmazione economico – finanziaria. Questa funzione consiste nell'approvazione di linee strategiche orientate ad assicurare:

- a) le sinergie operative tra le società del Gruppo Provincia;
- b) la valutazione e l'analisi dei bilanci e la predisposizione del bilancio consolidato;
- c) lo svolgimento dei compiti propri della capogruppo;
- d) il coordinamento degli statuti delle società controllate dalla Provincia e del loro sistema di governo;
- e) il coordinamento dell'attività delle società controllate per un efficace perseguimento degli obiettivi strategici della Provincia.

E' altresì demandata alla Giunta provinciale, che vi provvede tenuto conto degli orientamenti espressi dal comitato di indirizzo di cui al successivo articolo 7, la funzione di impartire alla Società direttive, e di assicurare il monitoraggio sul loro adempimento, in materia di contenimento dei costi di funzionamento, di prevenzione della corruzione e trasparenza amministrativa, nonché di gestione delle partecipazioni indirette detenute attraverso la Società, nel rispetto di quanto previsto dall'ordinamento vigente.

Art. 2

Azioni

1. Vengono attribuite gratuitamente agli enti locali che già non possedevano azioni della società alla data del 1 gennaio 2017, subordinatamente al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 3, comma 2, azioni della Società di sistema, per una percentuale pari al 10% del capitale sociale esistente al 31 dicembre 2015 secondo il criterio generale di ripartizione tra gli enti locali di cui al comma 2. Nel caso di Trentino Digitale S.p.A., trattandosi di fusione che riguarda solo Società di sistema pluripartecipate, si fa riferimento al capitale sociale esistente al 31 dicembre 2018 relativamente alla Società di sistema che incorpora.

2. La percentuale di partecipazione al capitale sociale da attribuire agli enti locali, ai sensi del comma 1, viene ripartita in via astratta tra tutti gli enti locali della Provincia (comunità e comuni) con i seguenti criteri:

- a) 50 % ai comuni e 50 % alle comunità;
- b) all'interno delle predette percentuali la ripartizione tra i singoli enti avviene in proporzione agli abitanti di riferimento, con arrotondamento.

In esito all'applicazione di cui ai punti a) e b) si fa riferimento alla tabella allegata alla presente convenzione.

3. La Provincia si fa carico, nell'ambito della propria (quota di) partecipazione, dell'eventuale cessione di azioni ad enti direttamente o indirettamente pubblici diversi dagli enti locali, di cui al comma 1.

Art. 3.

Adesioni

1. Al fine di garantire lo sviluppo dello strumento di sistema di cui all'articolo 1 e di perseguire l'obiettivo del massimo coinvolgimento dei soggetti facenti parte del sistema delle autonomie, nel rispetto delle prerogative ordinamentali di ciascun ente, le parti si impegnano a consentire l'adesione allo stesso di tutti i comuni, comunità, altri enti pubblici e comunque soggetti con finalità di interesse pubblico ammessi dallo statuto, che lo richiedano.

2. La cessione gratuita, ancorché effettuata in conformità alla precedente convenzione per la "governance", delle azioni prevista dalla legge è condizionata:

- a) alla sottoscrizione di questa convenzione;
- b) alla contestuale individuazione delle funzioni e delle attività da affidare alla Società di sistema, che dovranno integrare almeno i livelli minimi di cui al comma successivo.

3. Nel contesto dei complessivi servizi ICT erogati a cura della Società di sistema, l'individuazione delle attività minime di sistema di cui alla lettera b) del comma 2, dovrà riguardare almeno una delle attività comprese tra quelle di seguito riportate e indicate, per tipologia, all'art. 2

delle allegate condizioni generali di servizio:

- progettazione, sviluppo, manutenzione ed assistenza di software di base ed applicativo per le applicazioni specifiche degli Enti locali nonché del SINET (Sistema Informativo Elettronico Trentino);
- individuazione, acquisizione, fornitura di soluzioni tecnico-applicative per l'attività degli Enti con successive attività di mantenimento ed assistenza. Sono comprese in questa area di intervento i sistemi e progetti innovativi e lo sviluppo di paradigma Cloud;
- erogazione di servizi applicativi, tecnici, di data center, di desktop e fleet management e di assistenza utente nonché dei relativi servizi di telecomunicazione in quanto connessi e complementari a quelli informatici;
- messa in opera e gestione operativa di infrastrutture, strutture logistiche attrezzate, impianti speciali, apparecchiature elettroniche e di quant'altro necessario per la realizzazione e il funzionamento di impianti informatici;
- progettazione ed erogazione di servizi di formazione in ambito ICT;
- supporto alla progettazione degli indirizzi evolutivi della programmazione SINET;
- consulenza tecnica, organizzativa e progettuale per la pianificazione, lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi;
- progettazione innovativa in ambito ICT per la Pubblica Amministrazione;
- erogazione dei servizi di acquisto, su sistemi informatici di e-procurement, di beni, servizi e lavori;
- progettazione, direzione lavori e realizzazione della rete di comunicazione elettronica, sia fissa che wireless;
- erogazione dei servizi tecnologici e professionali inerenti l'esercizio e la gestione dell'infrastruttura di telecomunicazione (comprensiva delle reti di emergenza, di videosorveglianza, voip etc.);

4. Resta ferma, in quanto obbligatoria, la fruizione delle attività della Società di sistema inerenti progetti funzionali/strategici di investimento aventi caratteristiche di "progetti di sistema", che verranno via via definiti dalla Provincia autonoma di Trento per il piano SINET e condivisi dagli enti aderenti con la sottoscrizione della presente convenzione, quali quelli afferenti agli ambiti di seguito individuati a titolo indicativo e non esaustivo:

- servizi di manutenzione del sistema informativo per il *protocollo federato e la gestione digitale documentale* tra tutte le pubbliche amministrazioni operanti in Trentino;
- servizi di allestimento e gestione di un sistema per la *sicurezza informatica* dei dati e delle applicazioni afferenti i processi amministrativi degli Enti locali; servizi per la continuità operativa dei processi di servizio degli Enti medesimi, nonché per la gestione dei processi di gestione della *identità digitale* dei cittadini e delle imprese; servizi per l'armonizzazione dei sistemi contabili, servizi infrastrutturali e di funzionamento del Data Center ivi compresa la migrazione verso il paradigma Cloud;
- servizi di Desktop Outsourcing e servizi di posta elettronica e collaborazione in cloud;
- servizi di telecomunicazione e connettività nell'ambito del Servizio Unico Centralizzato (S.U.C.) per la Provincia autonoma di Trento, gli Enti Locali e i comparti Catasto e Libro Fondiario, compresi la gestione della rete in fibra ottica provinciale del sistema TELPAT (Telecomunicazioni Provincia Autonoma di Trento), delle reti fisiche (Fibra Ottica), della rete geografica (WAN), delle reti locali (LAN), della rete wireless (Trentino WiFi - WiNet) e della rete Internet; sono ricomprese le attività di gestione della sicurezza perimetrale internet e di quella intranet (Firewall centralizzati), la gestione della fonia

(VoIP), la videoconferenza centralizzata, l'ospitalità e i servizi di "streaming istituzionale", nonché i servizi per la sorveglianza territoriale;

- servizi di interoperabilità applicativa su standard coerenti con il Piano Triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione;
- progetti trasversali di convergenza progressivamente definiti dalla Provincia Autonoma di Trento volti ad aggregare le funzioni trasversali di relazione con il cittadino e le imprese così come definiti dagli indirizzi nazionali e europei.

Le progettualità ad adesione obbligatoria ulteriori rispetto a quelle sopra individuate sono definite in seno al comitato di indirizzo di cui al successivo articolo 7.

5. Le adesioni alla presente convenzione sono perfezionate, nel rispetto dell'ordinamento interno di ciascun ente, mediante sottoscrizione del presente atto. La richiesta di adesione va indirizzata preliminarmente al Presidente del comitato di indirizzo di cui all'art.7, in caso di riscontro positivo da parte del comitato di indirizzo l'adesione è perfezionata, nel rispetto dell'ordinamento interno di ciascun ente, con la sottoscrizione unilaterale della convenzione da parte del rappresentante dell'Ente e la conseguente comunicazione al Presidente del comitato di indirizzo. Si prescinde dal parere del comitato di indirizzo per le adesioni alla convenzione dei soci che, anche per avere aderito alla precedenti convenzioni di Informatica Trentina e Trentino Network rispettivamente sottoscritte in data 31 luglio 2008 e 10 maggio 2018, hanno ricevuto le azioni gratuitamente dalla Provincia ai sensi di legge oppure che siano già proprietari di azioni alla data del 1 gennaio 2017.

6. Con l'atto dell'adesione, qualora sia successiva alla prima sottoscrizione, l'ente aderente accetta anche le condizioni generali di servizio, eventualmente già in atto.

7. Nel caso in cui l'ente aderente receda dalla società, cessa automaticamente dall'essere parte di questa convenzione.

Art. 4.

Funzioni di controllo analogo

1. Le funzioni di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a), inerenti i poteri speciali di indirizzo, vigilanza e controllo sulle attività, consistono:

a) nell'attività di indirizzo ex ante, svolta dal comitato di indirizzo tramite:

1. l'esame preventivo di piani industriali o strategici della Società di sistema, ovvero l'indicazione alla stessa di obiettivi strategici, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea di coordinamento;
2. l'approvazione preventiva delle operazioni di competenza dell'Assemblea ovvero del Consiglio di Amministrazione della società, anche quando si tratti di operazioni di competenza dell'Assemblea straordinaria delegate per Statuto al Consiglio di Amministrazione;
3. la formulazione di atti di indirizzo/pareri vincolanti riguardanti aspetti dell'attività che presentano una significativa incidenza sul servizio affidato (strumentale e/o pubblico), con particolare riferimento al modello organizzativo aziendale, all'articolazione della struttura organizzativa e ai piani di attività annuali e/o pluriennali;
4. la formulazione di indicazioni vincolanti in tema di paradigmi tecnologici o di innovazione che la Provincia autonoma di Trento intende perseguire in continuità o

discontinuità con le scelte o gli asset consolidati della Società;

5. la formulazione di indicazioni vincolanti in tema di modalità di procurement dei servizi, con particolare riferimento alle analisi costi-benefici;
6. le modalità di svolgimento dell'attività con riferimento al grado di esternalizzazione di processi e attività e alla definizione delle modifiche alle condizioni generali di servizio allegata a questa convenzione o delle nuove condizioni generali ed all'individuazione dei livelli delle prestazioni nei confronti dei soci e - ove previsto - il relativo sistema tariffario;
7. operazioni di trasferimento, investimento, cessione, acquisizione o comunque comportanti la movimentazione o l'impegno di una rilevante entità patrimoniale.

Al fine di poter esercitare le funzioni assegnate ed esprimere il proprio orientamento, l'organismo incaricato del controllo analogo deve ricevere, entro 14 giorni antecedenti la convocazione, l'indicazione dell'ordine del giorno, comprensivo dei relativi argomenti e documenti a supporto, delle adunanze e di tutti gli Organi sociali e può avanzare la richiesta di inserimento di ulteriori punti nell'ordine del giorno.

b) nell'attività di vigilanza sulla Società di sistema, svolta dal comitato di indirizzo, assumendo informazioni mediante:

1. l'acquisizione dalla Società di relazioni, specificate dal successivo articolo 11, sulle attività svolte di maggior rilievo;
2. l'esercizio di un potere ispettivo e/o di interrogazione sui documenti e atti societari riconosciuto a ciascuno dei membri dell'organismo incaricato, con particolare riferimento agli aspetti della gestione che attengono allo svolgimento del servizio affidato (strumentale e/o pubblico) ed alle condizioni di esercizio dell'attività "in house" ivi compresa la rendicontazione analitica o industriale di commessa;
3. comunicazione periodica delle informazioni attinenti il contenzioso giudiziale e stragiudiziale, le modifiche dei contratti di lavoro aziendali;
4. la ricognizione periodica dei dati relativi al conferimento di incarichi esterni per importi rilevanti, pubblicati ai sensi della disciplina sulla trasparenza.
5. la verifica e il controllo del rispetto da parte della società delle strategie e degli indirizzi espressi dagli azionisti relativi ai paradigmi tecnologici, funzionali e organizzativi sottostanti ai sistemi informativi e ai progetti di trasformazione digitale;
6. la verifica e il controllo del rispetto da parte della società degli standard tecnologici definiti sia a livello nazionale che europeo in materia di ICT e trasformazione digitale.

Sulla base delle informazioni così assunte il comitato di indirizzo ha il potere di inibire o interrompere qualsiasi attività prevista o corrente della società.

c) nell'attività di controllo ex post sulla Società di sistema, svolta mediante la verifica - ad opera del comitato di indirizzo - di qualsiasi attività di particolare rilevanza sociale e, nella specie:

1. la valutazione delle prestazioni fornite e degli obiettivi raggiunti rispetto a quelli

- attribuiti o, in alternativa, previsti dal budget di esercizio e dai piani previsionali;
2. l'approvazione del progetto di bilancio di esercizio della società;
 3. la verifica della conformità dell'attività svolta dalla società ai requisiti richiesti dalla legge per l'esercizio "in house providing" e alle finalità del servizio pubblico.

Art. 5.

Funzioni di indirizzo

1. Le funzioni di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b), consistono:
 - a) nell'individuazione dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, fatte salve le designazioni di competenza del Consiglio provinciale;
 - b) nell'approvazione di piani industriali o strategici della Società di sistema, ovvero nell'indicazione alla stessa di obiettivi strategici, sulla base dell'esame svolto dal comitato di indirizzo;
 - c) nella definizione di eventuali orientamenti comuni da assumere in sede di assemblea.

Art. 6.

Assemblea di coordinamento

1. E' costituita un'assemblea di coordinamento composta da un rappresentante per ciascun ente socio che sia Parte della convenzione.
2. L'assemblea di coordinamento rappresenta la sede nella quale si svolge la consultazione tra i soci circa le scelte strategiche e le politiche inerenti il servizio affidato alla Società di sistema.
3. L'assemblea di coordinamento provvede:
 - a) a nominare con cadenza triennale il componente di cui alla lettera b) secondo comma dell'art. 7 con le modalità ivi indicate; i componenti del comitato rimangono comunque in carica fino alla nomina dei nuovi componenti. In qualsiasi momento l'assemblea medesima può dichiarare la decadenza/revoca del comitato di indirizzo ovvero di singoli componenti dello stesso che non siano membri di diritto.
 - b) ad approvare unitamente alla nomina di cui alla lettera a) un documento contenente le linee guida per il comitato di indirizzo;
 - c) ad approvare i piani industriali o strategici della Società di sistema ovvero indicare alla stessa gli obiettivi strategici, esaminati preventivamente dal comitato di indirizzo.
4. Le predette decisioni sono assunte con l'approvazione del rappresentante della Provincia e della maggioranza degli altri enti soci.

Art. 7.

Comitato di indirizzo

1. E' costituito un comitato di indirizzo cui sono attribuite le funzioni di cui agli articoli 4 e 5.

2. Fanno parte del comitato di indirizzo:

- a) il Presidente della Provincia o un suo delegato, nonché due componenti designati dalla Giunta provinciale;
- b) il Presidente in carica del Consiglio delle autonomie locali o un suo delegato, nonché un componente designato dai rappresentanti delle autonomie nell'assemblea di coordinamento di cui all'articolo 6;
- c) un componente designato dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige;

3. Tutti i componenti delegati o designati di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 sono individuati tra persone in possesso di requisiti di esperienza e competenza adeguati al ruolo e alla responsabilità da assumere.

4. Il comitato di indirizzo assume le deliberazioni di propria competenza di cui agli articoli 4 e 5 attraverso la ricerca di un'intesa tra le componenti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2. A tal fine i rappresentanti della Provincia sono obbligati a promuovere l'intesa in tempi compatibili con i termini previsti per l'assunzione della decisione fissando il termine finale per la conclusione dell'intesa stessa. Ove l'intesa non sia raggiunta entro tale termine, il comitato di indirizzo delibera attribuendo alla decisione di ciascuna componente un peso corrispondente alla partecipazione societaria della Provincia ovvero, rispettivamente, degli altri enti.

Art. 8.

Norme per il funzionamento dell'assemblea di coordinamento e del comitato di indirizzo

1. Presidente dell'assemblea di coordinamento è il presidente del comitato di indirizzo. Presiede il comitato di indirizzo, a turno annuale, il Presidente del Consiglio delle autonomie e il Presidente della Provincia o loro delegati.

2. Il Presidente dell'assemblea di coordinamento provvede alla convocazione, anche su richiesta motivata di almeno un quinto dei soci, e alla fissazione dell'ordine del giorno dell'assemblea stessa. Il presidente del comitato di indirizzo provvede alla convocazione, anche su richiesta motivata di ciascun ente socio, e alla fissazione dell'ordine del giorno del comitato medesimo.

3. L'assemblea di coordinamento e il comitato di indirizzo deliberano validamente con la presenza di almeno un componente in rappresentanza della Provincia, uno in rappresentanza della Regione autonoma Trentino-Alto Adige e uno in rappresentanza delle autonomie locali.

4. Nessun compenso o rimborso sarà riconosciuto per la partecipazione all'assemblea di coordinamento e al comitato di indirizzo. Non sono pregiudicati i diritti riconosciuti dall'ordinamento interno di ciascun ente partecipante.

5. Il supporto tecnico ai lavori dell'assemblea di coordinamento e del comitato di indirizzo è assicurato dalle strutture tecniche provinciali e del Consiglio delle autonomie locali nonché da eventuali risorse messe a disposizione dagli altri enti convenzionati. Salvo diverso accordo tra le parti, le spese per il supporto tecnico rimangono in capo all'ente che le ha sostenute.

6. Ove occorra, ciascun organo può approvare ulteriori disposizioni per il proprio funzionamento.

Art. 9.

Disposizioni particolari per la componente societaria autonomie locali

1. Le parti concordano con l'obiettivo di rendere il più efficace e mirato possibile il servizio reso dalla Società di sistema in favore degli enti locali, anche al fine di perseguire un sempre maggior coinvolgimento degli stessi nell'utilizzo di tale strumento.
2. Per i fini del comma 1 le parti si impegnano, nell'ambito delle funzioni di cui agli articoli 4 e 5:
 - a) a garantire alle autonomie locali un rappresentante nel consiglio di amministrazione (di cui già all'articolo 3, comma 3, della legge provinciale 6 maggio 1980, 10) e nel collegio sindacale, designati dalla componente delle autonomie del Comitato di indirizzo di cui all'articolo 7 e a promuovere azioni volte al conferimento al predetto rappresentante del compito di curare il rapporto con gli enti;
 - b) a promuovere idonee modalità di raccordo, pure ai fini rappresentativi, con gli enti diversi dalla Provincia anche mediante misure di carattere organizzativo.
3. Fermo restando l'obbligo di osservare le decisioni raggiunte nelle sedi previste dalla presente convenzione, qualora sia opportuno partecipare all'assemblea della Società, le parti, diverse dalla Provincia, si impegnano ad incaricare un socio quale portavoce comune in assemblea per esprimere in detta sede gli orientamenti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), della presente convenzione.

Art. 10.

Consiglio di amministrazione della Società di sistema

1. I soci si impegnano a far sì che i membri del Consiglio di Amministrazione siano scelti fra persone di comprovata esperienza amministrativa, gestionale o professionale, nel rispetto delle norme vigenti in materia, con particolare riguardo alla normativa in materia di parità di genere, indipendenza e alle prescrizioni concernenti la nomina nelle società partecipate dagli Enti pubblici.
2. Con l'adesione alla presente Convenzione, gli Enti Soci si impegnano a far sì che il Consiglio di Amministrazione eserciti i suoi poteri in conformità a quanto stabilito nella presente convenzione.

Art. 11.

Modalità e tempistica delle attività costituenti il controllo analogo congiunto

1. Ai fini del tempestivo esercizio del potere di controllo analogo, il comitato di indirizzo riceve da parte degli organi sociali, ognuno secondo la propria competenza, la seguente documentazione:
 - a) entro il 30 settembre dell'esercizio in corso, anche in unico atto:
 - ❖ la relazione semestrale sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della gestione risultante al 30 giugno dell'esercizio in corso e sulla sua prevedibile evoluzione;

- ❖ la relazione sullo stato di attuazione delle linee strategiche e della organizzazione dei servizi e delle attività della società;
- ❖ la relazione sui fatti rilevanti che hanno contraddistinto l'andamento delle attività della società;

b) entro il 31 dicembre di ogni anno:

- ❖ la relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della gestione risultante al 30 settembre dell'esercizio in corso e sulla sua prevedibile evoluzione;
- ❖ budget di previsione redatti sulla base degli obiettivi/indirizzi/esigenze definiti dai Soci, con le indicazioni di natura economica, patrimoniale e finanziaria per l'anno successivo;

c) almeno un mese prima della data fissata per l'Assemblea di approvazione, il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente, fatto salvo l'obbligo di inviare tempestivamente la relazione dell'organo di controllo, appena adottata.

2. Per il compiuto svolgimento di tutte le attività di controllo analogo di cui all'articolo 4, gli organi societari sono tenuti a predisporre, secondo le indicazioni del comitato di indirizzo, tutta la documentazione necessaria (fra cui, in via non esaustiva: relazioni, modelli contabili, budget, "reporting") ed a trasmetterla nei tempi dallo stesso indicati.

Art. 12.

Diritti dei soci

1. Il comitato di indirizzo deve garantire la medesima cura e salvaguardia degli interessi di tutti i soci partecipanti in Trentino Digitale S.p.A., a prescindere dalla misura della partecipazione da ciascuno detenuta.

2. Ciascun Socio, per il tramite del proprio rappresentante componente in seno al comitato di indirizzo, sottopone al medesimo le proposte e problematiche attinenti la Società.

3. In ogni caso, ciascun Socio ha il diritto di ottenere dalla Società di sistema tutte le informazioni e tutti i documenti che possano interessare i servizi e le attività gestiti nel territorio di competenza. Qualora invece i soci richiedano informazione e documenti concernenti l'attività della società nel suo complesso, la relativa richiesta è inoltrata al Consiglio di Amministrazione tramite il Comitato di indirizzo. Il relativo riscontro è fornito dal Comitato di indirizzo o direttamente dalla società.

4. I componenti del Comitato di indirizzo, sono referenti nei confronti dei Soci che li hanno nominati, ciascuno dei quali può chiederne l'audizione.

5. Le attività previste in capo al comitato di indirizzo, debbono intendersi aggiuntive ai poteri in capo ai soci derivanti, ai sensi del Codice Civile, dal possesso delle quote societarie.

Art. 13.

Disposizioni transitorie

1. La presente convenzione, sostituendosi alle precedenti convenzioni con Informatica Trentina Spa e Trentino Network srl rispettivamente sottoscritte in data 31 luglio 2008 e 10 maggio 2018, produce effetto dopo che sarà intervenuta l'approvazione da parte della Provincia e da un

numero pari al 20% (ventipercento) degli altri enti aderenti alla presente convenzione e, ove il loro numero complessivo non superi n. 50 (cinquanta) unità, comunque da almeno n. 10 (dieci) unità e, ove siano meno di n. 10 (dieci), da tutte le parti.

2. Per il primo anno a decorrere dalla data di efficacia di questa convenzione il comitato di indirizzo di cui all'articolo 7 è composto dal Presidente della Provincia, dal Presidente della Regione autonoma Trentino-Alto Adige e dal Presidente del Consiglio delle autonomie locali, o loro delegati.

3. Per la nomina del comitato di indirizzo alla scadenza del periodo di cui al comma 2, l'assemblea di coordinamento, di cui all'articolo 6, è convocata entro il trentesimo giorno antecedente alla medesima scadenza. A tale assemblea partecipano tutti gli enti soci che hanno sottoscritto la convenzione entro la medesima data.

4. In sede di prima applicazione di questa convenzione i titolari degli organi societari in carica alla data di efficacia della convenzione medesima rimangono in carica fino alla loro naturale scadenza.

5. Le linee guida previste dall'articolo 6, comma 3, lettera b) sono approvate entro sei mesi dalla data di efficacia di questa convenzione.

Art. 14.

Durata e modifica della convenzione

1. La presente convenzione ha durata a tempo indeterminato.

2. Le modifiche di questa convenzione sono apportate con l'intesa tra tutte le Parti della stessa, fatte salve le modifiche che dovessero risultare necessarie per garantire l'attuale funzionalità delle Società di sistema al fine di osservare la disciplina successivamente intervenuta o mutati orientamenti giurisprudenziali. In tal caso, al fine di semplificare le attività, il Comitato di indirizzo procederà a formulare la proposta alle Parti della presente convenzione. Rimanendo salvo il diritto di recedere dalla convenzione sottoscritta, la convenzione modificata sostituirà la precedente dopo che sarà intervenuta l'approvazione da parte della Provincia e da un numero pari al 20% (ventipercento) degli altri enti aderenti alla presente convenzione e, ove il loro numero complessivo non superi n. 50 (cinquanta) unità, comunque da almeno n. 10 (dieci) unità e, ove siano meno di n. 10 (dieci), da tutte le parti.

Il Comune di Baselga di Piné sottoscrive con il presente atto unilateralmente la Convenzione per la governance della società di sistema ai sensi degli art. 33, comma 7 ter e art. 13, comma 2, lettera b della legge provinciale 16 giugno 2006 n. 3

Comune di Baselga di Piné

IL SINDACO
Ing. Alessandro Santuari



DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE
AI SENSI DELL'ART. 24 DEL D. LGS.
N. 82/2005 E S.M.I.